

(N. 2348)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TIRABASSI, DE LUCA Angelo e ZUGARO DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1957

Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari

ONOREVOLI SENATORI. — Lo spirito che guidò il legislatore nello studiare e nel concretare il provvedimento del passaggio dei professori dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari (v. Legge 12 agosto 1957, n. 799) fu di mettere ordine nella scuola e di far salire sulla cattedra, con pienezza di diritti, insegnanti che avessero sostenuto e superato una prova di esame con buon risultato.

Attraverso le varie fasi dell' « iter » parlamentare il provvedimento finì con il non rispecchiare più lo spirito originario: si è avuto, ad esempio, come conseguenza, che i vincitori ed idonei di lettere del ginnasio superiore, che siano nei ruoli speciali transitori di una scuola di avviamento o di un collegamento, dovranno, volendo adire il ruolo ordinario, superare l'esame-colloquio, e viceversa, insegnanti di lettere di ruolo speciale transitorio di scuola di avviamento o di scuola media adiranno i ruoli ordinari, senza ulteriore accertamento, sulla base dei 7/10 conseguiti in prova d'esame dei concorsi di Stato relative alla cattedra occupata.

Questo ha creato una disparità di trattamento ed una valutazione del titolo di cultura che non può facilmente essere compreso dagli interessati, i quali, non pratici del divenire dei progetti di legge, che non possono nascere mai o quasi mai perfetti, si ritengono volutamente vessati e considerano pertanto la legge iniqua o, quanto meno, non equa.

Si reputava che il numero degli insegnanti in questa posizione fosse scarsa o del tutto irrilevante: il che non avrebbe costituito, in ogni caso, motivo sufficiente per non occuparsene, essendo sempre dovere del legislatore preoccuparsi anche di un solo caso di ingiustizia avendo a modello costante la legge perfetta; peraltro il numero dei rimasti insoddisfatti dal provvedimento pare ascenda a qualche migliaio.

Pertanto, ad evitare il superfluo ingigantirsi del numero degli esperimenti dell'esame-colloquio, ad evitare la mortificazione degli insegnanti, validi per prove superate e preparazione culturale adeguata, che pur sempre, tra l'altro, rimarrebbero in cattedra, ci si onora di chiedere l'emendamento dell'articolo 3, comma III, b) della legge 12 agosto 1957, n. 799.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3, comma III, b), della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » risulta così modificato:

. « b) abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso-esame di Stato oppure in esame di Stato o in concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo abilitante con una votazione non inferiore ai 7/10 per quegli insegnamenti per i quali non è stato bandito alcun concorso dal 1945 in poi. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».